



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 155 DEL 26/09/2017**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE DI REGGIO EMILIA E PROVINCIA PER L'ATTIVITA' DI CONDUZIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLAMINOZZO (RE) E ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” ed in particolare l'art. 5 che dispone che le Province esercitano le funzioni loro conferite mediante l'adozione di Programmi ittici, i quali devono individuare, tra l'altro, *“gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche”*;

Dato atto che:

- tali Programmi ittici prevedono il ripristino della fauna ittica autoctona ed in particolare il recupero delle popolazioni di trota fario di ceppo mediterraneo, che costituisce la specie più frequente e più pregiata dei corsi d'acqua della regione;
- l'attività di produzione di materiale embrionato e di avannotti da rimettere nei fiumi svolta localmente dà maggiore garanzia di qualità e di sicurezza sia dal punto di vista sanitario, sia qualitativo;
- le Province nell'attuazione di predetti Piani hanno ritenuto fondamentale l'apporto delle Associazioni piscatorie per le competenze possedute e l'esperienza maturata nelle attività di allevamento dei pesci e di ripopolamento dei corsi d'acqua;

Considerato che il ripopolamento dei fiumi continua a rappresentare un obiettivo strategico prioritario per la Regione in quanto presupposto fondamentale per il mantenimento degli ecosistemi naturali e della qualità dei corsi d'acqua ai fini della sostenibilità ambientale;

Richiamata:

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce alla competenza della Regione le materie agricoltura, protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura e tartufi, con esclusione di alcune attività definite nell'art. 40;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della Legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana” con la quale è stato tra l'altro disposto di fissare al 1° gennaio 2016 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni riferite al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Richiamata in particolare la deliberazione di Giunta Regionale n. 489 del 10 aprile 2017 recante “L.R. 7 novembre 2012 n. 11. Avviso pubblico di manifestazione di interesse teso alla stipula di convenzione per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento, ubicati nelle località Poggio Torriana (RN),

Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE)", con la quale si è disposto tra l'altro:

- di proseguire - nelle more di una valutazione complessiva in ordine alle modalità di esercizio sull'intero territorio regionale di alcune funzioni con particolare riferimento alle materie della caccia e della pesca nelle quali la Regione subentra ai sensi della L.R. n. 13/2015 - l'attività di conduzione di incubatoi di allevamento di pesce e ripopolamenti attraverso la stipula di appositi comodati d'uso con soggetti già individuati dalle Province in rapporti convenzionali, fino al 31.12.2019;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto:

- alle Province la disponibilità in forma gratuita dei beni mobili ed immobili ove viene svolta l'attività riproduttiva;
- alle associazioni piscatorie convenzionate con le Province la disponibilità a proseguire l'attività di "conduzione degli incubatoi e di ripopolamento";

Atteso che non si è ancora concluso, nell'ambito del più ampio processo di riordino istituzionale, il percorso di individuazione dei beni che sulla base della legge regionale n. 13/2015 devono essere trasferiti dalle Province alla Regione, nonché delle modalità di disciplina degli stessi e di eventuale subentro nei contratti in essere;

Preso atto che nell'ambito della suddetta deliberazione n. 487/2017 è ricompreso l'incubatoio sito nel Comune di Villa Minozzo (RE), gestito attraverso una convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia e "Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.)" - Comitato Provinciale di Reggio Emilia (contratto di comodato d'uso gratuito di validità decennale firmato dalle parti e regolarmente registrato - num. di repertorio 15316, prot.n. 2008/50793/1/2007 - il 19/11/2008);

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini alleutici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività;

Dato atto che la citata legge regionale n. 34/2002 costituisce la disciplina di riferimento di applicazione in ambito regionale della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e che F.I.P.S.A.S. è iscritta al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi della medesima Legge n. 383/2000, al n. 172;

Rilevato che, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto di F.I.P.S.A.S., fra gli organi territoriali della Federazione sono ricompresi i Comitati provinciali;

Richiamata la deliberazione del Presidente della F.I.P.S.A.S. del 17 febbraio 2015, sottoposta a ratifica del Consiglio Federale, con la quale viene istituito il Comitato provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuto, in forza di quanto previsto al richiamato comma 3 dell'art. 7 della legge n. 383/2000, che il Comitato Provinciale di Reggio Emilia della Federazione Italiana Pesca

Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), organo territoriale della Federazione, possa rientrare nel novero delle associazioni di promozione sociale;

Preso atto della disponibilità della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) - Comitato Provinciale di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, viale Regina Elena n. 16, C.F. 05267300589, a proseguire la gestione del suddetto incubatoio e l'attività di ripopolamento;

Ritenuto necessario rendere disponibili per la Regione, in uso gratuito, i beni mobili ed immobili su cui si svolgono le attività di incubatoio in località Minozzo, Reggio Emilia, al fine di dare continuità all'attività di produzione delle trotelle, in quanto la Provincia non è più titolare di funzioni in materia e non dispone di risorse finanziarie stanziato allo scopo;

Ritenuto che la concessione in uso gratuito dell'immobile sia possibile, in quanto disposto a favore di ente pubblico, che si accolla l'attività di manutenzione ordinaria fino al 31.12.2019;

Ritenuto, nel caso si debba procedere ad approvare nuovi accordi per i successivi anni, che sia necessario prevedere anche la manutenzione straordinaria in capo alla Regione;

Rilevato che il descritto allungamento dei tempi e la necessità di coprire il ciclo biologico di riproduzione e di conservazione degli esemplari riproduttori delle uova comportano la necessità di prevedere una nuova scadenza delle attività di gestione della suddetta struttura e di ripopolamento fissando il termine al 31.12.2019;

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione di quanto sopra esposto, regolare i rapporti tra le parti per mezzo di un'apposita convenzione, il cui schema è allegato quale parte integrante al presente atto;

Considerato che l'importo complessivo delle risorse finanziarie da riconoscere al suddetto Comitato è interamente a carico della Regione;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà a dare attuazione al presente decreto;

Visti i pareri favorevolmente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

D E C R E T A

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la convenzione di cui allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) avrà efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2019.

ALLEGATI:

- schema convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 26/09/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliat_ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizat_ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2017,

E

- l'Associazione _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat_ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

E

- (Soggetto proprietario) _____ (di seguito "Proprietà"), con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat_ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito "Regione") si avvale dell'Associazione _____ (di seguito "Associazione") per l'attività di gestione integrata dell'incubatoio di allevamento di pesce e attività di ripopolamento sito nel comune di _____.

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento agli stabilimenti quali impianti indenni da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Proprietà si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di _____ nello stato in cui si trova.

La Proprietà assicura la funzionalità dell'impianto per gli usi oggetto della presente convenzione garantendo la manutenzione straordinaria.

Art. 2 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019.

Art. 3 – Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima annuale di Euro _____, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, in tranche quadrimestrali a presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata un relazione sulle attività svolte nel periodo unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione.

Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,38/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni del costo della benzina superiori al 10% rispetto al costo al 10 aprile 2017.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 5 – Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, essendo l'Associazione un'organizzazione non

lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in __ (___) originali.

Bologna, li _____

Regione Emilia-Romagna
Servizio Attività faunisticovenatorie e pesca

_____, li _____

Associazione

_____, li _____

Proprietà

_____, li _____

Servizio/Ufficio: U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.
Proposta N° 2017/1242

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE DI REGGIO EMILIA E PROVINCIA PER L'ATTIVITA' DI CONDUZIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLAMINOZZO (RE) E ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

Servizio/Ufficio: U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.
Proposta N° 2017/1242

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE DI REGGIO EMILIA E PROVINCIA PER L'ATTIVITA' DI CONDUZIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLAMINOZZO (RE) E ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 22/09/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 155 DEL 26/09/2017

APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO TRA REGIONE EMILIA
ROMAGNA, FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA'
SUBACQUEE DI REGGIO EMILIA E PROVINCIA PER L'ATTIVITA' DI
CONDUZIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL
COMUNE DI VILLAMINOZZO (RE) E ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 26/09/2017

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.